



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AREA SPETTACOLI DI VICOLO DEGLI ALPINI MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA - periodo dal 01/02/2026 al 31/01/2031

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale

AVENTI A ME

Dott. _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare agli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune di Sovico, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARSI

_____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di Sovico – Codice Fiscale 00866640154 in nome e in rappresentanza del quale dichiara di agire, nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "COMUNE"

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ dell' _____ con sede in Via _____ - _____ (____), costituita con atto _____ n° _____ del _____, che nel prosieguo dell'Atto verrà richiamato per brevità "CONCESSIONARIO":

I componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue

PREMESSO

- che il Comune di Sovico è proprietario dell'area spettacoli sita in Vicolo degli Alpini;
- che con determinazione n. ____ del ____ si è provveduto ad indire la procedura aperta rivolta all'affidamento in concessione dell'area spettacoli di Vicolo degli Alpini – per anni 5, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023;
- che con determinazione n. ____ del ____, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti di _____ che è in possesso delle condizioni previste per l'istaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune conferisce in concessione a _____, che accetta, la gestione dell'area spettacoli di Vicolo degli Alpini, di cui alla selezione pubblica indetta con determinazione n. ____ del ____.

L'area è corredata di:

- n. 1 struttura fissa da adibire a cucina;
- n. 1 struttura prefabbricata da utilizzarsi a richiesta come bar;
- n. 4 spogliatoi di cui 2 con sottostante locale deposito;
- n. 1 campo da beach volley;

- n. 1 locale deposito nell'interrato;
- n. 1 locale deposito indipendente;
- n. 1 campo da calcio a 9 giocatori;
- n. 1 campo da calcio a 5 giocatori;
- n. 1 locale centrale termica;

aree di accesso, aree verdi, aree pedonali, impianti elettrici, idraulici, impianti audio e qualsiasi altro impianto o attrezzatura accessoria compresa entro il perimetro dell'Area Spettacoli.

La gestione dell'area non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e finalizzata allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

La gestione del suddetto area dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni del presente atto.

ART. 3 – DURATA

La concessione ha durata dal 01/02/2026 al 31/01/2031. Il concessionario in ogni caso è tenuto a garantire, dopo la scadenza del termine di cui al presente articolo, la continuità del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste nella presente, fino all'affidamento del medesimo ad altro eventuale gestore e comunque, fino al termine massimo di sei mesi.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità risultanti dal Progetto di attuazione del Servizio predisposto da questi e presentato in sede di offerta tecnica, approvato con determina di aggiudicazione n. ____ del ____.

Gli atti ed elaborati indicati al precedente si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati e sono sottoscritti dalle parti le quali dichiarano espressamente essere conformi allo loro volontà, accettandone integralmente il contenuto.

Il Concessionario si impegna al rispetto degli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del "Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell'area spettacoli" approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 11/05/2006 e modificato con deliberazione C.C. n° 13 del 19/03/2007 e con deliberazione C.C. n° 14 del 28/03/2008.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE

Il Concessione dovrà usare la struttura in oggetto per attività e manifestazioni ludico - ricreativo, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione del Comune di Sovico.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito dell'area compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse o organizzate;
- ad altre Istituzioni Pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, diversamente abili ...);
- alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste le richiedano;
- al luna park annualmente nel periodo dal 20 al 30 di ottobre di ciascun anno.

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione delle associazioni con sede sul territorio del Comune di Sovico e con le associazioni che collaborano con il Comune anche se con sede in altro Comune l'intera Area Spettacoli, per trenta giorni all'anno, sulla base della programmazione predisposta dal Comune, da redigersi di concerto con le associazioni e con il concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno; per tale messa a disposizione alle suddette associazioni il concessionario dovrà applicare le tariffe di cui all'art. 16 del "Regolamento per la concessione in uso temporaneo dell'area spettacoli" approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 11-05-2006 e modificato con deliberazione C.C. n° 13 del 19-03-2007 e con deliberazione C.C. n° 14 del 28-03-2008.

Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto della gestione dell'anno precedente comprendente:

- a) le spese sostenute;
- b) il resoconto degli spazi concessi per l'anno precedente;
- c) le attività o manifestazioni svolte;
- d) le manutenzioni effettuate.

ART. 6 – TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno delle strutture concesse, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Le tariffe sono stabilite annualmente dal Comune di Sovico e inviate al Concessionario entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'area:

- i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- le tariffe relative all'utilizzazione dell'area versato dagli utilizzatori;
- i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'area, compatibilmente con le sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e l'installazione di materiale per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società terze che utilizzano l'impianto.

In ordine agli introiti di cui ai punti precedenti rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad asse connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

Per la gestione dell'area il Comune verserà al Concessionario, a titolo di rimborso spese, l'importo di € _____ entro il mese di ottobre dell'anno successivo.

ART. 8 – ONERI E RESPONSABILITA'

La Concessionaria, per la gestione e il funzionamento dell'area spettacoli, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- utenze relative a gas, elettricità, acqua;
- montaggio e smontaggio della tendostruttura;
- montaggio e smontaggio delle casse di amplificazione del suono;
- pulizia dell'area e dei locali dati in concessione;
- sorveglianza e custodia degli spazi interne ed esterni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi dati in concessione nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- manutenzione della centrale termica e degli elementi ad essa connessi;
- nomina del terzo responsabile per la gestione della centrale termica;
- assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività e dalla gestione dell'area, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà comunale;
- rispetto di tutte le normative relative la sicurezza, la prevenzione incendi ed igiene;
- obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile dell'Area, che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'area a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 9 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'area a chiunque non abbia titolo di accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'area.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa ripartizione.

Sarà compito del Responsabile dell'Area tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai

provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché gli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 10 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal codice civile fatto salvo gli interventi di tipo strutturali dovuti alla vetustà delle strutture ai quali dovrà sopperire il Comune. In particolare saranno a carico del concessionario, quali ad esempio, le seguenti manutenzioni:

- pulizia e disinfestazione dei locali, dei servizi, degli impianti e delle attrezzature e degli arredi, compresa la tinteggiatura dei muri, serramenti ed infissi ove e quando si rende necessario;
- manutenzione di tutto l'area (campi, spogliatoi, depositi, bar, ...);
- riparazioni straordinarie determinate da accertate inadempienze e imperizie;
- manutenzione periodica delle attrezzature antincendio e loro sostituzione in caso di nuovi standard normative;
- spese di personale;
- imposte e tasse relative all'esercizio dell'area;
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di pavimenti e rivestimenti interni;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitarie e relative rubinetterie;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suoneria e di allarme;
- cambio lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi illuminanti;
- verifica periodica delle attrezzature;
- verifica periodica degli idranti;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni all'area;
- necessarie sostituzione di tutte le parti mobili;
- sostituzione degli elementi della centrale termica a necessità;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione e sostituzione delle parti ove necessario.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinati dagli stessi.

Il Concessionario deve consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le chiavi relative alle serrature di tutti gli ambienti.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 11 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELL'AREA SPETTACOLI

La Concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competente del Comune, potrà installare, a propria cura e spese, nell'area concessa strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento delle attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.
Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – SPAZI PUBBLICITARI

Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico dell'area e delle zone circostanti.

ART. 13 – PERSONALE ADIBITO ALL'AREA SPETTACOLI

Il soggetto gestore può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previsti dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 14 – DIVIETO INSTALLAZIONE SLOT

È fatto assoluto divieto di installare video poker, slot machine, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'area compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice le seguenti polizze:

- polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
- polizza RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione dell'impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla malgestione dell'impianto (polizza n. _____ del _____ della compagnia _____ con massimale di € 2.500.000,00).

Il Comune dovrà provvedere a suo carico alla stipulazione e al mantenimento delle seguenti polizze:

- 1) responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato e relativi impianti;
- 2) incendio, azione del fulmine e garanzie complementari.

ART. 16 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza della concessione e sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

Prima della stipula della Convenzione il Concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva dell'importo di € nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa contenente espressamente le previsioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dal Comune al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, previa deduzione di eventuali crediti nei confronti della Concessionaria.

Qualora durante la gestione del servizio la cauzione fosse parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione, il Concessionario è tenuto al suo reintegro entro il termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione ha la facoltà – previa messa in mora del concessionario – di recedere dal contratto per colpa grave del concessionario medesimo.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a garantire il servizio.

ART. 17 – SICUREZZA

Il concessionario è da considerarsi a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In base alla normativa richiamata al datore di lavoro spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del DVR;
- la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA;
- l'ottenimento del CPI a necessità;
- l'ottenimento del CPV a necessità;
- la nomina del RPP, l'addetto antincendio e primo soccorso;
- la formazione e l'informazione al personale dipendente e ai volontari;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari ai fini della salvaguardia e sicurezza dei lavoratori e utenti delle strutture;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra così come ogni altro intervento di manutenzione necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative agli organi competenti;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza e i controlli periodici delle strutture antincendio compresa l'eventuale sostituzione degli stessi;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

L'eventuale aggiornamento normativo che nel corso degli anni dovesse sostituire o modificare l'attuale norma di legge in vigore si intende qui richiamato.

ART. 18 – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Sovico, attraverso i referenti degli uffici competenti su delega del Sindaco, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'area, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno derivante al Complesso imputabile a sua incuria, negligenza o trascuratezza e comunque a sua colpa. In questa ipotesi il Concessionario è espressamente tenuto a compiere a propria cura e spese le necessarie riparazioni ed adattamenti. Il Comune inoltre non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante l'utilizzo, da parte del pubblico, degli impianti, durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altre iniziative che si svolgano nel centro ed in generale in relazione all'esecuzione di ogni attività, essendo espressamente convenuta la esclusiva responsabilità del Concessionario.

ART. 20 – SOSPENSIONE / RECESSO

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'area spettacoli:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni;
- per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'area;
- per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'area.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario nel caso di almeno due esercizi consecutivi chiusi in passività e nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata al concedente con almeno sei mesi di anticipo.

Il recesso di fatto, non ammesso nel presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare del danno (per ogni anno di recesso alla conclusione della concessione il 50% del contributo annuale che il Comune versa al concessionario per il numero di anni alla conclusione).

Il Concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'area e delle sue attività fino al termine dell'anno in corso e comunque per il tempo strettamente necessario al concedente per assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

ART. 21 – PENALITA'

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze, il Sindaco o suo delegato applicherà le presenti penali:

- a) € 300,00 per la verifica di mancanza di pulizia della struttura;
- b) € 200,00 giornaliera per l'ingiustificata non ammissione di persone all'utilizzazione delle strutture;
- c) € 150,00 per il mancato rispetto delle modalità ed orari di prenotazione;
- d) € 100,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzato;
- e) per la mancata esecuzione delle opere programmate di manutenzione una penali pari al 10% dell'importo delle opere, nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse, nel caso vengano eseguite dal concedente.

I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al concessionario a mezzo di fax/lettera/email. Il concessionario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di contestazione, pena l'applicazione delle penali previste.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- 1) si verifichi l'indisponibilità dell'area, per cause di forza maggiore, destinata al protrarsi di almeno 18 mesi;
- 2) si verifichino inadempienze da parte del concessionario;
- 3) si verifichi che all'interno dell'area si sono posizionate attrezzature per il gioco d'azzardo quali ad esempio slot machine o simili;
- 4) si verifichino gravi inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale richiama l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale si intenderà risolto.

Nel caso l'Amministrazione Comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 23 – CONTENZIOSO

In caso di controversi tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversi in via amichevole. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento della competente autorità giurisdizionale.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'area concesso potrà essere utilizzato da soggetti diversi al concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune. L'eventuale Servizio Bar potrà essere gestito direttamente dal concessionario o affidato a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'area oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'Area Spettacoli il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese occorrenti per la stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversi è competente il giudice del FORO di MONZA.

ART. 28 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e il Codice Civile.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegati:
Planimetria